



Statuto

Redatto ai sensi L. 461/98, D.Lgs 153/99 e Atto di Indirizzo Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 5 agosto 1999

*Autorizzazione Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
n. 511131 del 21 ottobre 1999*

Modifiche approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1. nota prot. 21976 del 4 marzo 2004*
- 2. nota prot.80595 del 4 agosto 2008*

Art. 1 - Costituzione e denominazione - Norme applicative

1. La FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA, di seguito anche soltanto «FONDAZIONE», è un Ente con piena capacità di diritto privato, senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinato dalla L. 23 dicembre 1998 n. 461 e dal D.Lgs 17 maggio 1999 n.153 e successive modificazioni ed integrazioni, dal presente Statuto e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.
2. Essa deriva dalla Banca del Monte di Lucca, Monte di Credito su Pegno, già Monte di Credito su Pegno di Lucca, istituito sotto il titolo di Monte di Pietà dal Governo della Repubblica Lucchese il 25 maggio 1489, classificato Monte di Credito su Pegno di 1a categoria con Decreto del Ministero del Tesoro del 26 novembre 1953, dalla quale è stata scorporata l'attività bancaria con atto n. 117841 del notaio Maurizio Novelli, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa e approvato con Decreto Ministeriale n. 435460 del 7 aprile 1992.

Art. 2 - Sede

1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Lucca, Piazza S. Martino, 4.
2. È in facoltà dell'Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

Art. 3 - Scopi ed attività

1. La FONDAZIONE persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e svolge attività e destina le risorse disponibili preminentemente allo scopo di promuovere e di sostenere l'istruzione, l'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali ed allo scopo dell'assistenza alle categorie sociali deboli.
2. Nella continuità degli scopi originari, la FONDAZIONE svolge attività e destina risorse anche allo scopo di promuovere e di sostenere la cultura ed iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio artistico e delle tradizioni storiche della provincia di Lucca, nonché iniziative volte alla promozione dello sviluppo economico.
3. La FONDAZIONE potrà precisare con regolamento interno le modalità di perseguimento degli scopi statutari, in particolare disciplinando forme di programmazione pluriennale che, volta per volta, potranno privilegiare uno o più dei settori cui si indirizza l'attività della FONDAZIONE.
4. Le attività della FONDAZIONE sono effettuate di norma a beneficio del territorio della Provincia di Lucca.
5. Per la realizzazione degli scopi dianzi elencati la FONDAZIONE può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti.
6. Nella destinazione dei propri redditi, la Fondazione garantirà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
7. Con regolamento emanato ai sensi del successivo art. 7 sono determinati, in via generale, le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati gli scopi statutari della Fondazione, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
8. La Fondazione non può esercitare – né direttamente né indirettamente - l'attività bancaria e, in genere, funzioni creditizie. La Fondazione non può neppure esercitare – né direttamente né indirettamente - attività di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione a soggetti con fine di lucro o in favore di imprenditori di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 153/99, e per le cooperative

sociali come definite dall'ordinamento, in entrambi i casi entro il limite complessivo di un decimo del patrimonio della FONDAZIONE o del minor limite stabilito da norme cogenti, all'uopo adeguandosi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni.

9. La Fondazione non può possedere, né direttamente né indirettamente, partecipazioni di controllo in società bancarie, mentre può istituire imprese strumentali al perseguimento degli scopi statutari, così come può acquisire e detenere partecipazioni anche di controllo in società esercenti attività diverse da quella bancaria purché strumentali al conseguimento degli scopi statutari. In particolare:
 - (a) l'esercizio diretto e indiretto di attività di impresa è consentito esclusivamente per la diretta realizzazione degli scopi statutari che rientrino nei settori rilevanti elencati nell'art. 1, comma 1 lettera d), D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni, richiamati dall'art. 2, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni;
 - (b) gli ulteriori scopi statutari di utilità sociale potranno essere perseguiti soltanto con svolgimento di attività non lucrative e che non integrino l'esercizio di imprese ancorché strumentali;
 - (c) l'esercizio diretto e indiretto di attività di impresa dovrà svolgersi in conformità con le prescrizioni contenute nell'art. 9, comma 3, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni.
10. La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, strumentale o connessa al conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio e gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è rappresentato inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria, nonché dai beni non attribuiti alla società conferitaria come risulta dalla delibera di conferimento assunta in data 24 aprile 1992.
2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni;
 - b) eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto. In tal caso, il regolamento interno, nella parte in cui si riferisca alla riserva facoltativa, dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza.
3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
4. La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
5. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del D.Lgs 24.2.1998, n. 58 – e, comunque, della disciplina tempo per tempo vigente - su deliberazione dell'Organo di Indirizzo, che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della FONDAZIONE al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione, né potranno essere designati quali componenti degli organi della FONDAZIONE gli amministratori, né i direttori

generali né i dipendenti del gestore. L'incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni, stabilite da apposito regolamento interno, tese ad assicurare alla FONDAZIONE opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.

6. Qualora la gestione del patrimonio della FONDAZIONE non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della FONDAZIONE.
7. La FONDAZIONE destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Organo di indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio Sindacale.
 - e) il Segretario Generale.
2. Gli organi della FONDAZIONE operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme cogenti in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
3. I singoli componenti gli organi della Fondazione sono tenuti ad operare nell'esclusivo interesse della FONDAZIONE e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza sia l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse che li riguardino, con l'obbligo di astenersi in ogni caso dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto; sia l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che li riguardino. L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla FONDAZIONE.
4. I soggetti che svolgono funzioni di direzione provvederanno a segnalare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che li riguardino.

Art. 6 - Organo di Indirizzo - Nomina e requisiti

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 12 membri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente, che sono nominati dall'Organo di Indirizzo tra i propri componenti.
2. La carica di Presidente dell'Organo di Indirizzo coincide con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione: il Presidente non ha diritto di voto nell'Organo di Indirizzo e, nell'ambito di esso, è solo titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'organo.
3. I membri dell'Organo di Indirizzo sono designati – ai fini della nomina –, nell'esclusivo interesse della FONDAZIONE:
 - a. due dalla Provincia di Lucca;
 - b. tre dal Comune di Lucca;
 - c. uno dal Comune di Capannori, dal Comune di Castelnuovo Garfagnana e dal Comune di Viareggio: tali Enti designeranno un nominativo d'accordo tra loro; nel caso in cui non si trovasse l'accordo, ciascun Ente designerà un proprio nominativo e, all'interno della rosa dei nominativi comunicati dagli Enti, si provvederà alla nomina ai sensi del successivo comma 4;

- d. uno dall'Associazione Ce.I.S Gruppo "Giovani e Comunità" - Lucca, dalla Arciconfraternita di Misericordia - Lucca e dalla Croce Verde - P.A. Comitato Humanitas - Lucca: tali Enti designeranno un nominativo d'accordo tra loro; nel caso in cui non si trovasse l'accordo, ciascun Ente designerà un proprio nominativo e, all'interno della rosa dei nominativi comunicati dagli Enti, si provvederà alla nomina ai sensi del successivo comma 4;
 - e. uno dall'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti - Lucca e dalla Fondazione Giovanni Pascoli - Castelvechio Pascoli: tali Enti designeranno un nominativo d'accordo tra loro; nel caso in cui non si trovasse l'accordo, ciascun Ente designerà un proprio nominativo e, all'interno della rosa dei nominativi comunicati dagli Enti, si provvederà alla nomina ai sensi del successivo comma 4;
 - f. tre dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca;
 - g. uno dalla Fondazione Festival Pucciniano - Torre del Lago e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio - Viareggio: tali Enti designeranno un nominativo d'accordo tra loro; nel caso in cui non si trovasse l'accordo, ciascun Ente designerà un proprio nominativo e, all'interno della rosa dei nominativi comunicati dagli Enti, si provvederà alla nomina ai sensi del successivo comma 4.
4. I membri dell'Organo di Indirizzo sono nominati dall'Organo di Indirizzo in carica al momento della designazione.
 5. I membri dell'Organo di Indirizzo non rappresentano gli Enti dai quali sono stati designati, non rispondono ad essi del loro operato, né possono essere comunque ed in genere vincolati da mandati od obblighi di sorta nell'esercizio delle loro funzioni di componenti l'Organo di Indirizzo.
 6. Non possono far parte dell'Organo di indirizzo gli amministratori né i dipendenti degli enti cui compete il potere di designazione, né soggetti legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, né i componenti di organi di altre Fondazioni bancarie. Del pari, non possono far parte dell'Organo di indirizzo gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della FONDAZIONE, qualora quest'ultima abbia rapporti organici e permanenti con tali organizzazioni.
 7. I componenti dell'Organo di Indirizzo debbono essere scelti fra persone di accertata onorabilità e che possano obiettivamente ed efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. In particolare, i componenti dell'Organo di Indirizzo debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, e dal D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
 - b) non debbono aver tenuto comportamenti repressibili sul piano etico;
 - c) non devono essere incorsi in una delle situazioni impeditive di cui al D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
 - d) devono essere in possesso di titoli culturali o professionali e comprovare competenze ed esperienze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati dall'art. 3 dello Statuto o utili in base alle esigenze operative della Fondazione;
 - e) i componenti l'Organo di Indirizzo devono inoltre risultare, all'atto della nomina, residenti da almeno tre anni in Provincia di Lucca, salvo particolari eccezioni motivate che non possono superare in ogni caso un terzo dei componenti l'organo.
 8. L'esistenza dei suddetti requisiti è verificata dall'Organo di Indirizzo con deliberazione motivata.

9. I componenti dell'Organo di Indirizzo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale della Fondazione. Tuttavia, il Presidente della Fondazione presiede l'Organo di Indirizzo ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione di cui assume la presidenza.
10. I componenti dell'Organo di Indirizzo non possono ricoprire cariche negli organi della società bancaria conferitaria, né esserne direttore generale né dipendenti: i componenti dell'Organo di Indirizzo possono invece assumere cariche negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla FONDAZIONE con un limite massimo di una carica.

Art. 7 - Poteri dell'Organo di Indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo ha piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi pluriennali, in cui debbono essere individuati – con riferimento ad un congruo periodo di tempo ed in rapporto alla gestione ed alla utilizzazione del patrimonio – le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e gli strumenti di intervento della Fondazione. L'Organo di Indirizzo ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.
2. In particolare, oltre alle competenze e funzioni altrove riconosciutegli da norme cogenti – tra cui innanzi tutto l'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni - e dal presente Statuto, l'Organo di Indirizzo provvede:
 - i) alla designazione del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo, ambedue scelti in seno ai componenti dell'Organo di Indirizzo;
 - ii) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;
 - iii) all'approvazione e alla modificazione dei Regolamenti interni, il cui contenuto deve conformarsi all'art. 3, comma 4, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni;
 - iv) alla programmazione pluriennale, disciplinata nel dettaglio con regolamento interno e funzionale sia alla migliore utilizzazione delle risorse ed all'efficacia degli interventi, sia al rispetto del principio di economicità della gestione, sia all'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati alla conservazione del valore del patrimonio e ad ottenere una redditività adeguata;
 - v) alla nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - vi) alla revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi o singoli componenti di altri organi della Fondazione;
 - vii) alla verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed all'assunzione, entro trenta giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti oppure alla dichiarazione dell'insussistenza dei requisiti, dell'incompatibilità, di decadenza o di sospensione dei propri componenti;
 - viii) alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti gli organi della Fondazione, eccezion fatta per il Segretario Generale ed in conformità al successivo art. 15 del presente Statuto;
 - ix) alla deliberazione dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo e nei confronti altresì di singoli componenti l'Organo di Indirizzo;
 - x) all'approvazione del bilancio della Fondazione, nonché alla sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
 - xi) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

xii) la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali.

Art. 8 - Adunanze dell'Organo di Indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce di regola ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto. La convocazione deve avvenire con apposito avviso in cui devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno a cura del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
2. I componenti dell'Organo di Indirizzo, in numero non inferiore ad un terzo, e ciascun componente il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Organo di Indirizzo, indicando l'ordine del giorno su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della Fondazione od a chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto. Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro dieci giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente l'Organo di Indirizzo con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura in conformità alle clausole del presente articolo.
3. L'avviso di ogni convocazione dev'essere spedito mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione spedita almeno quindici giorni prima della data alla quale la riunione dell'Organo di Indirizzo sia convocata. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante comunicazione telegrafica o a mezzo telefax o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione dell'Organo di Indirizzo sia convocata. Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti dell'Organo di Indirizzo o del Collegio Sindacale a norma del precedente comma del presente articolo l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.
4. L'avviso di convocazione dev'essere comunicato ai componenti dell'Organo di Indirizzo, del Collegio Sindacale, al Segretario Generale ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. L'Organo di Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, salvo quanto previsto al 7° comma.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
7. Escludendosi dal computo il Presidente della Fondazione, per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie per le quali l'Organo di Indirizzo delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica. In caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.
8. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti dell'Organo di Indirizzo, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti del Consiglio di Amministrazione od il Segretario Generale sono fatte a scrutinio segreto. Le votazioni debbono inoltre farsi a scrutinio segreto per qualsiasi altra deliberazione in relazione alla quale la votazione a scrutinio segreto sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica non computandosi quelli che per conflitto di interesse debbano astenersi dalla votazione. Anche nella votazione a scrutinio segreto, in caso

di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.

9. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, in veste di Segretario dell'Organo di Indirizzo.
10. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, fanno piena prova.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione - Nomina e requisiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri, ivi compresi il Presidente della Fondazione – che ne è membro di diritto e che lo presiede - e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dall'Organo di Indirizzo.
2. Alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo provvederà secondo una procedura di tipo selettivo-comparativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione designa, scegliendolo fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Segretario Generale, provvedendo se del caso alla revoca di quest'ultimo, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi o di singoli componenti di altri organi della FONDAZIONE.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed etici, nonché dei titoli culturali o professionali o delle competenze ed esperienze previsti dall'art. 6 per i componenti dell'Organo di indirizzo. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono risultare, all'atto della nomina, residenti da almeno tre anni in Provincia di Lucca, salvo particolare eccezioni motivate che non possono superare in ogni caso i due quinti dei componenti l'organo.
6. L'esistenza dei suddetti requisiti è verificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte dell'Organo di Indirizzo né del Collegio Sindacale, ma possono essere invitati alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto, al fine di prestare la necessaria collaborazione soprattutto per la definizione dei programmi di attività. L'invito rivolto ai componenti del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo dev'essere contenuto nell'avviso di convocazione dell'Organo di Indirizzo, nel qual caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare alla riunione dell'Organo di Indirizzo cui siano stati invitati.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire cariche negli organi, né essere direttori generali né dipendenti della società bancaria conferitaria così come di altre società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.
9. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori né i dipendenti degli enti cui compete il potere di nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, né soggetti legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, né i componenti di organi di altre Fondazioni bancarie. Del pari, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della FONDAZIONE, qualora quest'ultima abbia rapporti organici e permanenti con tali organizzazioni.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione stabiliti dall'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni, operando nell'ambito e in attuazione dei

- programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'Organo di Indirizzo. In questo quadro, il Consiglio di Amministrazione attende a tutte le attività amministrative e gestionali della FONDAZIONE con esclusione e nel rispetto delle competenze, delle prerogative e delle attività riservate all'Organo di Indirizzo dal presente Statuto e, in particolare, della netta e rigorosa distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo e di amministrazione, oltre che di controllo.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre compiti di proposta e di impulso dell'attività della FONDAZIONE.
 3. A titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e gli eventuali compensi; alla conclusione dei contratti inerenti l'amministrazione e la gestione ordinarie della FONDAZIONE; alla promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e alla resistenza alle stesse; alla predisposizione delle bozze dei bilanci preventivi e consuntivi annuali; alle erogazioni per la realizzazione degli scopi statutari in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite dall'Organo di Indirizzo; alla designazione di rappresentanti della Fondazione in seno a società ed altri enti o organismi; alla deliberazione dell'istituzione o costituzione di imprese strumentali, osservando le prescrizioni dell'art. 9, comma, 3, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni; alla deliberazione di acquisizioni o di cessioni di partecipazioni; alla deliberazione dell'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate.
 4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed all'assunzione, entro trenta giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti di dichiarazione dell'insussistenza dei requisiti, dell'incompatibilità, di decadenza o di sospensione dei propri componenti.

Art. 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese, presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 13. La convocazione deve avvenire con apposito avviso in cui devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno a cura del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti:
 - sia assicurata la possibilità di visionare i documenti, anche in anticipo;
 - possano essere identificati;
 - sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a due, e ciascun componente il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione, indicando l'ordine del giorno su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della Fondazione od a chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto. Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro dieci giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di

Amministrazione con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura in conformità alle clausole del presente articolo.

3. L'avviso di ogni convocazione dev'essere spedito mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione spedita almeno quindici giorni prima della data alla quale la riunione del Consiglio di Amministrazione sia convocata. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante comunicazione telegrafica o a mezzo telefax o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione del Consiglio di Amministrazione sia convocata. Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale a norma del precedente comma del presente articolo l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.
4. L'avviso di convocazione dev'essere comunicato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, al Segretario Generale ed ai componenti dell'Organo di Indirizzo, che possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto al fine di esercitare attività di controllo.
5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in teleconferenza o videoconferenza..
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle votazioni a scrutinio segreto.
8. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti dell'Organo di Indirizzo, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti del Consiglio di Amministrazione od il Segretario Generale sono fatte a scrutinio segreto. Le votazioni debbono inoltre farsi a scrutinio segreto per le designazioni di rappresentanti della FONDAZIONE in seno a organi di società o altri enti e per qualsiasi altra deliberazione in relazione alla quale la votazione a scrutinio segreto sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica non computandosi quelli che per conflitto di interesse debbano astenersi dalla votazione. Nella votazione a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.
9. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, in veste di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
10. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, fanno piena prova.

Art. 12 - Durata delle cariche

1. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni. Chi già abbia assunto la carica di componente dell'Organo di Indirizzo può rivestire nuovamente detta carica, ma non può essere designato consecutivamente per più di due volte.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione da parte dell'Organo di Indirizzo. Chi già abbia assunto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione può rivestire

nuovamente detta carica, ma non può essere designato consecutivamente per più di due volte.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza dalla carica dei componenti dell'Organo di Indirizzo, il Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto deve richiedere a ciascuno degli Enti cui spetta il potere di nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto di provvedere alle designazioni di competenza. Gli Enti così richiesti dovranno comunicare i nominativi designati almeno venti giorni prima della data di scadenza dei componenti dell'Organo di Indirizzo in carica, comunicando entro detto termine al Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto i dati anagrafici e di residenza dei componenti prescelti e l'accettazione scritta da parte di questi ultimi. L'Ente dovrà provvedere alla designazione o alle designazioni nominando componenti che soddisfino i requisiti di professionalità nei settori indicati all'Ente nella richiesta di designazione e individuati dall'Organo di Indirizzo, al fine di assicurare la confluenza nel costituendo Organo di Indirizzo di esperienze, capacità e professionalità diverse con il fine di concorrere alla migliore realizzazione degli scopi della FONDAZIONE: la richiesta dovrà indicare almeno due tipologie di professionalità per ciascun Ente.
4. Gli Enti che non osserveranno l'onere di dette formalità entro il predetto termine decadranno dal potere di nomina riservato loro dall'art. 6 del presente Statuto con riguardo alla formazione dell'Organo di Indirizzo, potendo concorrere alla formazione dell'Organo di Indirizzo alle successive scadenze, a condizione che osservino le suddette formalità entro il predetto termine di decadenza.
5. Nel caso di decadenza dal potere di nomina da parte di uno o più Enti di cui all'art. 6, i componenti del nuovo Organo di Indirizzo di cui sia mancata la designazione da parte di detti Enti saranno designati dal Ministro del Tesoro o dalla diversa Autorità di Vigilanza cui la Fondazione sia soggetta. La richiesta al Ministro del Tesoro o alla diversa Autorità di Vigilanza cui la Fondazione sia soggetta dovrà essere fatta non appena scaduto il termine di decadenza suindicato, ad opera del Presidente della Fondazione in carica o da chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto: nella richiesta dovranno essere forniti suggerimenti in relazione alle professionalità che si richiedono e precisato l'eventuale requisito di residenza dei componenti di cui si richiede la nomina. In tal caso, fino alla designazione ad opera del Ministro del Tesoro o della diversa Autorità di Vigilanza cui la Fondazione sia soggetta, l'Organo di Indirizzo resterà formato dai componenti scadenti.
6. Alla convocazione dei componenti designati dagli Enti provvede il Presidente della Fondazione in carica o chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto. La convocazione dovrà avvenire in aderenza a quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto, con all'ordine del giorno la costituzione del nuovo Organo di Indirizzo e la designazione del Presidente della Fondazione. Ai fini della costituzione del nuovo Organo di Indirizzo e della designazione nel nuovo Presidente della Fondazione ad opera dei componenti del nuovo Organo di Indirizzo, la presidenza dell'Organo di Indirizzo costituito dai nuovi componenti sarà assunta dal Presidente della Fondazione scadente o da o chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
7. Nel caso in cui, prima della scadenza, taluno dei componenti dell'Organo di Indirizzo cessi dalla carica per morte, decadenza, impedimento, dimissioni o per qualsiasi altra causa, il componente cessato dalla carica dovrà essere sostituito da altro designato dallo stesso Ente che, tra quelli di cui all'art. 6 del presente Statuto

aveva designato il componente cessato dalla carica. Qualora il componente cessato dalla carica fosse stato nominato dal Ministro del Tesoro o dalla diversa Autorità di Vigilanza sulla Fondazione, il potere di nomina del sostituto spetterà al Ministro del Tesoro o alla diversa Autorità che abbia poteri di Vigilanza sulla Fondazione al momento della richiesta di designazione del sostituto del componente cessato. Qualora l'Ente cui, tra quelli elencati dall'art. 6 del presente Statuto, spetti la designazione del sostituto non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta formulatagli dal Presidente della Fondazione scadente o da chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, l'Ente in questione decadrà dal potere di nomina ed il sostituto sarà designato dal Ministro del Tesoro o dalla diversa Autorità di Vigilanza sulla Fondazione su richiesta del Presidente della Fondazione scadente o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

8. Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente cessati dalla carica per qualsiasi ragione provvede l'Organo di Indirizzo.
9. I componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica prima della naturale scadenza restano in carica per la durata residua della carica dei componenti sostituiti.
10. I membri dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione devono dare immediata comunicazione all'organo di rispettiva appartenenza delle cause anche sopravvenute di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardano, si come contemplate da norme cogenti e dal presente Statuto.
11. L'Organo di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione verificano, ciascuno per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi o di singoli componenti di altri organi della FONDAZIONE. Gli accertamenti e le decisioni su requisiti, incompatibilità o cause di decadenza spettano a ciascun organo per i propri componenti e i conseguenti provvedimenti debbono essere assunti entro 30 giorni dalla dall'accertamento o dalla sollecitazione.
12. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina nell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituisce causa di decadenza il difetto di taluno dei requisiti sopravvenuto alla nomina nell'organo di appartenenza.
13. Integrano cause di decadenza dei componenti dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione il venir meno dei requisiti di onorabilità, etici o di professionalità richiesti per la nomina; l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza; l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della FONDAZIONE e, comunque, dannosi per essa; l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse; l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.
14. Il componente l'Organo di Indirizzo o il Consigliere di Amministrazione che sia dichiarato decaduto non potrà più essere designato in organi della FONDAZIONE.

Art. 13 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i suoi membri non appena costituito sotto la presidenza del Presidente della Fondazione uscente. Il Presidente della Fondazione assume le proprie funzioni non appena nominato.

2. Al Presidente spettano compiti essenzialmente d'ordine, di impulso e di coordinamento degli Organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte; su delega del Consiglio di Amministrazione può deliberare erogazioni e spese entro i limiti fissati dal Consiglio medesimo.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici) e la firma sociale; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere Anziano secondo i criteri di cui all'art. 9. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
4. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: (a) nella presidenza dell'Organo di Indirizzo, dal Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano dell'Organo di Indirizzo non assente né impedito; (b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione non assente né impedito. A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 14 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione ed è composto di tre Sindaci nominati dall'Organo di Indirizzo.
2. I Sindaci devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - (a) devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, di cui al D.Lgs 27/1/92, n. 88;
 - (b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile ai componenti dei Collegi Sindacali delle banche;
 - (c) devono risiedere in Provincia di Lucca all'atto della nomina.
3. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
4. I Sindaci non possono far parte dell'Organo di Indirizzo né del Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni debbono peraltro intervenire. I Sindaci, inoltre, non possono ricoprire cariche negli organi della società bancaria conferitaria, né esserne direttore generale né dipendenti: i sindaci possono tuttavia assumere cariche negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla FONDAZIONE con un limite massimo di una carica.
5. Non possono far parte del Collegio Sindacale gli amministratori né i dipendenti degli enti cui compete il potere di nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, né soggetti legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, né i componenti di organi di altre Fondazioni bancarie. Del pari, non possono far parte del Collegio Sindacale gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della FONDAZIONE, qualora quest'ultima abbia rapporti organici e permanenti con tali organizzazioni.
6. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco con maggiore anzianità di nomina o, in caso di nomina contemporanea, al più anziano di età. La qualità di Presidente del Collegio Sindacale è comunicata a colui al quale spetta a cura del

Presidente della Fondazione successivamente alle accettazioni dei componenti l'organo di controllo. Il Presidente del Collegio Sindacale dopo la comunicazione del Presidente della Fondazione deve convocare senza ritardo i componenti del Collegio Sindacale per la costituzione dell'organo.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce di regola una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente del Collegio Sindacale applicandosi per quanto attiene alle forme, alle modalità ed ai termini quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto, comunicando l'avviso di convocazione ai componenti del Collegio Sindacale, dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni e i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2404, 2405 e 2408 del Codice Civile, in quanto applicabili, oltre alle prerogative, funzioni e poteri ad esso attribuite da norme cogenti e dal presente Statuto. Il Collegio Sindacale provvede alla verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed all'assunzione, entro trenta giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti oppure alla dichiarazione dell'insussistenza dei requisiti, dell'incompatibilità, di decadenza o di sospensione dei propri componenti.
9. Alla sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale eventualmente cessati dalla carica per qualsiasi ragione provvede l'Organo di Indirizzo.
10. I componenti del Collegio Sindacale nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica prima della naturale scadenza restano in carica per la durata residua della carica dei componenti sostituiti.
11. I membri del Collegio Sindacale devono dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione delle cause anche sopravvenute di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardano, sì come contemplate da norme cogenti e dal presente Statuto.
12. Le cause di incompatibilità dei Sindaci sopravvenute alla costituzione del Collegio Sindacale si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro dieci giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.
13. Integrano cause di decadenza dei componenti del Collegio Sindacale il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina; l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni siano esse del Collegio Sindacale o dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione; comportamenti lesivi dell'immagine della FONDAZIONE e, comunque, dannosi per essa; l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse; l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.
14. Il componente del Collegio Sindacale che sia dichiarato decaduto non potrà più essere designato in organi della FONDAZIONE.

Art. 15 - Compensi e rimborso spese

1. È vietata la distribuzione e l'assegnazione di quote utili, del patrimonio e di qualsiasi altra utilità economica da parte della FONDAZIONE ai componenti i suoi organi, nonché ai dipendenti.
2. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese anche in forma forfettaria in misura stabilita dall'Organo di Indirizzo, spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese anche in forma forfettaria in misura stabilita dall'Organo di Indirizzo, spetta un'indennità di carica costituita (a) da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e (b) un compenso annuo fisso. Ai componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese anche in forma

forfettaria in misura stabilita dall'Organo di Indirizzo, spetta un'indennità di carica costituita (a) da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e (b) un compenso annuo fisso.

3. La misura di tali indennità e compensi, nonché le relative modalità di corresponsione sono determinate dall'Organo di Indirizzo, che parimenti delibera sulle condizioni, presupposti, limiti e modalità di corresponsione dei rimborsi spese.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una sola giornata.
5. Il compenso per il Segretario Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio o dal Presidente.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
4. I compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dall'Ente medesimo.
5. Il Segretario Generale dev'essere scelto fra persone di accertata onorabilità e che possano obiettivamente ed efficacemente assolvere ai compiti dell'organo. In particolare, il Segretario Generale deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, e dal D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
 - b) non deve aver tenuto comportamenti repressibili sul piano etico;
 - c) deve essere in possesso di titoli professionali e comprovare competenze ed esperienze attinenti all'attività di Segretario Generale;
 - d) deve risiedere in Provincia di Lucca, salvo particolari eccezioni motivate.
6. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Amministratore, Sindaco o Direttore generale della società bancaria conferitaria; con cariche pubbliche di qualsiasi natura; con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto incompatibile con la carica di Segretario Generale in base a motivazione verificabile.
7. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina a Segretario Generale si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituisce causa di decadenza il difetto di taluno dei requisiti sopravvenuto alla nomina a Segretario Generale.
8. Il Consiglio di Amministrazione verifica con riguardo al Segretario Generale la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi o di singoli componenti di altri organi della FONDAZIONE, assumendo i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni dalla dall'accertamento o dalla sollecitazione.

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio Finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione si deve attenere a tutto quanto disposto dall'art. 9, D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza ai sensi del comma 5 della disposizione da ultimo richiamata.
3. La FONDAZIONE in particolare:
 - (a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli articoli da 2421 a 2435 del codice civile e successive modificazioni;
 - (b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali;
 - (c) deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un «documento programmatico previsionale» dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 18 - Durata della Fondazione - Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Essa tuttavia, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dall'Organo di Indirizzo all'unanimità, applicandosi al riguardo l'art. 11, D.Lgs, 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, è prorogato – salvo le incompatibilità di cui all'art.4, comma 3, del D.Lgs. 17.05.1999, n.153 –sino all'insediamento del nuovo Organo di Indirizzo.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme di legge.